

# Gazzetta ufficiale

# C 186

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno  
10 giugno 2017

### Sommario

#### II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Commissione europea

2017/C 186/01	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8404 — Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services) <sup>(1)</sup> .....	1
2017/C 186/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8426 — Linde/PJSC Power Machines/JV) <sup>(1)</sup> .....	1

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### Consiglio

2017/C 186/03	Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 .....	2
---------------	---	---

##### Commissione europea

2017/C 186/04	Tassi di cambio dell'euro .....	3
---------------	---------------------------------	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 186/05	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 23 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7962 — ChemChina/Syngenta — Relatore: Slovenia .....	4
2017/C 186/06	Relazione finale del consigliere-auditore — ChemChina/Syngenta (Caso M.7962) .....	6
2017/C 186/07	Sintesi della decisione della Commissione, del 5 aprile 2017, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.7962 — ChemChina/Syngenta) [notificata con il numero C(2017) 2167] <sup>(1)</sup> .....	8
2017/C 186/08	Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica slovacca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali .....	13

## V Avvisi

### PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

#### **Commissione europea**

2017/C 186/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
---------------	---	----

### ALTRI ATTI

#### **Commissione europea**

2017/C 186/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	16
---------------	---	----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI  
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8404 — Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport Services)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 186/01)

Il 4 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8404. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8426 — Linde/PJSC Power Machines/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 186/02)

Il 10 maggio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8426. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

*(Informazioni)*

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**dell'8 giugno 2017****che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2017**

(2017/C 186/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- il bilancio dell'Unione per l'esercizio 2017 è stato adottato definitivamente il 1° dicembre 2016 <sup>(2)</sup>,
- il 12 aprile 2017 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale per l'esercizio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 è stata adottata l'8 giugno 2017.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: <http://www.consilium.europa.eu/>

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

U. REINSALU

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 28.2.2017, pag. 1.

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

9 giugno 2017

(2017/C 186/04)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1176	CAD	dollari canadesi	1,5098
JPY	yen giapponesi	123,44	HKD	dollari di Hong Kong	8,7136
DKK	corone danesi	7,4378	NZD	dollari neozelandesi	1,5520
GBP	sterline inglesi	0,87638	SGD	dollari di Singapore	1,5469
SEK	corone svedesi	9,7615	KRW	won sudcoreani	1 256,54
CHF	franchi svizzeri	1,0863	ZAR	rand sudafricani	14,4002
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,5962
NOK	corone norvegesi	9,5218	HRK	kuna croata	7,4150
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 862,96
CZK	corone ceche	26,223	MYR	ringgit malese	4,7666
HUF	fiorini ungheresi	307,32	PHP	peso filippino	55,332
PLN	zloty polacchi	4,1903	RUB	rublo russo	63,6657
RON	leu rumeni	4,5628	THB	baht thailandese	38,077
TRY	lire turche	3,9444	BRL	real brasiliano	3,6476
AUD	dollari australiani	1,4837	MXN	peso messicano	20,3526
			INR	rupia indiana	71,8000

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 23 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il caso M.7962 — ChemChina/Syngenta**

**Relatore: Slovenia**

(2017/C 186/05)

**L'operazione**

1. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l'operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

**Dimensione UE**

2. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

**Mercato geografico e del prodotto**

3. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione dei mercati rilevanti dei prodotti formulati per la protezione delle colture, in particolare con le seguenti segmentazioni:
  - 3.1. mercati degli erbicidi;
  - 3.2. mercati degli insetticidi;
  - 3.3. mercati dei fungicidi;
  - 3.4. mercati dei regolatori della crescita delle piante;
  - 3.5. mercati dei prodotti per il trattamento delle sementi;
  - 3.6. mercati dei prodotti per i trattamenti successivi alla raccolta;
  - 3.7. mercati dei prodotti per prati e giardini e
  - 3.8. mercati dei nutrienti.
4. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai seguenti mercati rilevanti:
  - 4.1. mercati dei principi attivi e
  - 4.2. mercati delle materie prime.
5. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con le definizioni della Commissione relative ai seguenti mercati geografici rilevanti:
  - 5.1. mercati dei prodotti formulati per la protezione delle colture;
  - 5.2. mercati dei principi attivi e
  - 5.3. mercati delle materie prime.

**Valutazione sotto il profilo della concorrenza**

6. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione avrebbe probabilmente ostacolato in misura significativa una concorrenza effettiva in vari mercati nazionali dei seguenti prodotti:
  - 6.1. fungicidi per cereali, frutta, colza e ortaggi;
  - 6.2. insetticidi per cereali, mais, frutta, colza e ortaggi;
  - 6.3. regolatori della crescita delle piante per cereali;
  - 6.4. prodotti per il trattamento delle sementi di cereali e di barbabietola da zucchero e
  - 6.5. erbicidi per cereali, mais, semi di girasole e ortaggi.
7. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti il 27 gennaio 2017 rispondano alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.

8. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione non avrebbe probabilmente ostacolato in misura significativa una concorrenza effettiva in vari mercati nazionali dei seguenti prodotti:
    - 8.1. fungicidi per cereali, frutta, colza, barbabietola da zucchero semi di girasole e ortaggi;
    - 8.2. insetticidi per cereali, mais, frutta, colza, semi di girasole e ortaggi;
    - 8.3. regolatori della crescita delle piante per cereali;
    - 8.4. prodotti per il trattamento delle sementi di cereali, di girasole e di barbabietola da zucchero;
    - 8.5. erbicidi per cereali, mais, cotone, frutta, colza, barbabietola da zucchero, soia, semi di girasole e ortaggi;
    - 8.6. nutrienti per frutta
    - 8.7. prodotti per prati e giardini e
    - 8.8. prodotti per i trattamenti della frutta successivi alla raccolta.
  9. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione non avrebbe probabilmente ostacolato in misura significativa una concorrenza effettiva nei mercati dei seguenti prodotti:
    - 9.1. principi attivi e
    - 9.2. materie prime.
  10. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 27 gennaio 2017 siano rispettati integralmente, l'operazione non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

**Compatibilità con il mercato interno**
  11. Il comitato consultivo (8 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****ChemChina/Syngenta****(Caso M.7962)**

(2017/C 186/06)

1. Il 23 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione europea (la Commissione) la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa statale cinese China National Chemical Corporation («ChemChina») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa svizzera Syngenta AG («Syngenta») mediante acquisto di quote («l'operazione»). ChemChina e Syngenta sono indicate collettivamente come «le parti».
2. ChemChina opera nel settore agrochimico attraverso China National Agrochemical Corporation, che controlla la propria filiale israeliana Adama Agricultural Solutions («Adama»), di cui è proprietaria unica. Adama è principalmente attiva a livello mondiale nella produzione e vendita di prodotti formulati per la protezione delle colture non coperti da brevetto. Syngenta è un attore globale del settore agrochimico, attiva, tra l'altro, nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per la protezione delle colture e di sementi.
3. Nella prima fase dell'indagine della Commissione sono emersi seri dubbi quanto alla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e con l'accordo SEE, in particolare a causa degli effetti orizzontali dell'operazione in un elevato numero di mercati dei prodotti per la protezione delle colture. Inoltre, si sono rivelate necessarie ulteriori indagini in relazione ai prodotti per prati e giardini, al mercato mondiale di alcuni principi attivi commerciali e ai possibili effetti di preclusione imputabili alle pratiche di vendita aggregata. Il 28 ottobre 2016, la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, rispetto alla quale le parti hanno presentato osservazioni scritte il 9 e il 29 novembre 2016.
4. Su richiesta delle parti e a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, del regolamento sulle concentrazioni, il 16 novembre 2016 è stata prorogata di 10 giorni lavorativi la seconda fase dell'indagine sull'operazione. In virtù della medesima base giuridica, in accordo con le parti, il 3 gennaio 2017 la Commissione ha ulteriormente esteso di 10 giorni lavorativi il periodo di indagine.
5. L'11 gennaio 2017, il consigliere-auditore ha accolto la richiesta di Finchimica SpA di essere riconosciuta in quanto terzo interessato nell'ambito del procedimento in corso.
6. Il 10 gennaio 2017 le parti hanno presentato una prima serie di impegni. Sulla base dei riscontri ottenuti nel quadro del test di mercato che la Commissione ha avviato il 10 gennaio 2017 relativamente a questo pacchetto di impegni, il 27 gennaio 2017 le parti hanno introdotto alcuni miglioramenti («gli impegni definitivi»).
7. La Commissione non ha emanato una comunicazione degli addebiti <sup>(3)</sup> né si sono tenute audizioni ufficiali a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione <sup>(4)</sup>.
8. Nel progetto di decisione, la Commissione conclude che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva nei mercati dei prodotti per la protezione delle colture rispetto ai quali sono state sollevate riserve sotto il profilo della concorrenza. Di conseguenza, la Commissione dichiara l'operazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, subordinatamente al rispetto delle condizioni e degli obblighi assunti intesi a garantire che le parti rispettino gli impegni definitivi.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del Consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1) («il regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(3)</sup> L'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni stabilisce che «le decisioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, relative alle concentrazioni notificate devono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), segnatamente a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate». Pertanto, se le parti propongono di assumere impegni prima che la Commissione abbia inviato una comunicazione degli addebiti e se tali impegni sono sufficienti ad eliminare i seri dubbi, la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, senza procedere all'adozione di una comunicazione degli addebiti. In questo senso, si veda, a titolo di esempio, la causa COMP/M.5440, Lufthansa/Austrian Airlines, punto 10 e la comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (GU C 267 del 22.10.2008, pag. 1, punto 18).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9).



9. Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha concluso che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
10. In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti sia stato rispettato.

Bruxelles, 24 marzo 2017

Joos STRAGIER

---

**Sintesi della decisione della Commissione****del 5 aprile 2017****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.7962 — ChemChina/Syngenta)**

[notificata con il numero C(2017) 2167]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2017/C 186/07)

Il 5 aprile 2017 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese <sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

**I. INTRODUZIONE**

- (1) ChemChina è un'impresa statale cinese che opera nel settore agrochimico attraverso la sua società agrochimica China National Agrochemical Corporation («CNAC»). In particolare, CNAC controlla la propria filiale ADAMA Agricultural Solutions Ltd. («Adama»), di cui è proprietaria unica. Adama è un'impresa situata in Israele che fino a poco tempo fa era controllata congiuntamente dalle società Koor Industries Ltd («Koor») e ChemChina. Adama opera principalmente nella produzione e/o distribuzione di prodotti formulati per la protezione delle colture e le disinfestazioni professionali non coperti da brevetto, che comprendono un'ampia gamma di erbicidi, insetticidi, fungicidi e prodotti per il trattamento delle sementi, per prati e giardini e vende principi attivi. Adama è attiva a livello mondiale. CNAC produce e commercializza prodotti chimici per uso agricolo (protezione delle colture), compresi principi attivi non coperti da brevetto e prodotti formulati utilizzati nei prodotti di protezione delle colture, soprattutto al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE).
- (2) Syngenta è un operatore mondiale attivo nel settore agrochimico con sede in Svizzera che produce e vende prodotti per la protezione delle colture, sementi e prodotti per prati e giardini. Essa è verticalmente integrata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti per la protezione delle colture e di sementi.

**II. L'OPERAZIONE**

- (3) Il 23 settembre 2016 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione l'impresa ChemChina acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Syngenta mediante acquisto di quote («l'operazione»). ChemChina e Syngenta sono indicate collettivamente come «le parti», mentre l'impresa risultante dall'operazione è denominata «l'entità risultante dalla concentrazione».
- (4) Con decisione del 28 ottobre 2016 la Commissione ha rilevato che l'operazione suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e ha avviato il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
- (5) Un'indagine approfondita ha confermato i problemi a livello di concorrenza individuati in via preliminare.
- (6) Il 27 gennaio 2017 le parti hanno presentato gli impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.
- (7) Il 23 marzo 2017 il progetto di decisione è stato discusso con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, che ha fornito un parere favorevole. Il consigliere-auditore ha dato parere favorevole sul procedimento nella relazione che è stata presentata il 24 marzo 2017.

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

### III. RELAZIONE

#### A. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

##### *Materie prime*

- (8) Le materie prime sono i fattori di produzione utilizzati, tra l'altro, per la produzione dei prodotti chimici. La Commissione ritiene che ciascuna materia prima costituisca un mercato del prodotto distinto. L'ambito geografico rilevante è mondiale, dal momento che le materie prime sono commercializzate su scala mondiale.

##### *Principi attivi*

- (9) I principi attivi sono gli elementi fondamentali dei prodotti per la protezione delle colture, che producono l'effetto biologico auspicato (vale a dire l'eliminazione del parassita). La Commissione ritiene che ciascun principio attivo costituisca un mercato del prodotto distinto. La Commissione lascerà aperta la questione della definizione dell'ambito preciso del mercato geografico dei principi attivi e svolgerà la propria valutazione al livello più restrittivo, limitandosi al SEE.

##### *Prodotti per la protezione delle colture*

- (10) I prodotti per la protezione delle colture sono utilizzati nella produzione agricola e per alcuni usi domestici per proteggere le colture dagli organismi biologici nocivi che possono ostacolare la maturazione delle colture. Nelle diverse categorie di prodotti per la protezione delle colture rientrano gli erbicidi, gli insetticidi, i fungicidi, i regolatori della crescita delle piante, i prodotti per il trattamento delle sementi, i trattamenti successivi alla raccolta, i nutrienti e i prodotti per prati e giardini.
- (11) Gli erbicidi sono i prodotti per la protezione delle colture che eliminano le piante infestanti. Per la valutazione della concorrenza, è opportuno distinguere tra i) erbicidi selettivi e ii) erbicidi non selettivi e tra le diverse colture.
- (12) Gli insetticidi sono prodotti per la protezione delle colture che uccidono o inibiscono gli insetti in modo da promuovere la crescita delle piante e migliorare il rendimento delle colture. La valutazione degli insetticidi va effettuata a livello di colture e di segmento (insetticidi fogliari e geoinsetticidi), distinguendo tra insetti masticatori e insetti succhiatori.
- (13) I fungicidi impediscono il deterioramento delle piante e dei prodotti derivati dalle piante causato da funghi e muffe prima e dopo la raccolta. La Commissione effettua la propria valutazione al livello più restrittivo, vale a dire distinguendo tra prodotti da applicare al fogliame o al suolo, tra le diverse colture e tra le diverse malattie.
- (14) I regolatori della crescita delle piante sono prodotti agrochimici che inibiscono, stimolano o modificano la crescita e lo sviluppo delle piante e vanno distinti in base alle diverse colture. Il trattamento delle sementi consiste nella concia delle sementi con formulazioni specifiche per le diverse colture finalizzata alla protezione nelle fasi iniziali di sviluppo. Nel caso del trattamento delle sementi è opportuno distinguere tra insetticidi e fungicidi e tra le diverse colture.
- (15) Tali mercati vanno valutati a livello nazionale in quanto nei vari paesi esistono barriere normative che dipendono dai diversi obblighi in vigore a livello di registrazione e di etichettatura.

#### B. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

##### 1. Effetti unilaterali

- (16) Nel caso di specie, l'operazione dà luogo, in una serie di mercati nazionali, a sovrapposizioni orizzontali per quanto riguarda i fungicidi, gli erbicidi selettivi, gli insetticidi, i regolatori della crescita delle piante e il trattamento delle sementi a livello di cereali, colza, barbabietola da zucchero, mais, frutta, ortaggi, semi di girasole e altre colture (cotone e soia).
- (17) La valutazione della Commissione sotto il profilo della concorrenza si è basata sulla segmentazione più ristretta per cui erano disponibili i dati (coltura/settore/segmento/sottosegmento).
- (18) Nel complesso, per quanto riguarda il 2015, a livello di coltura/settore/segmento/sottosegmento, la Commissione ha individuato un totale di 462 mercati nei quali entrambe le parti sono presenti con una quota di mercato congiunta pari o superiore al 20 %.

##### *Sovrapposizioni orizzontali nei mercati dei prodotti per la protezione delle colture: mercati che non sollevano problemi di concorrenza*

- (19) La Commissione ha definito due insiemi di criteri per individuare i mercati in cui è improbabile che l'operazione sollevi problemi di concorrenza.

- (20) Il primo insieme di criteri individua i mercati nei quali è improbabile che il livello della concentrazione e l'aumento della concentrazione causate dall'operazione siano problematici. Tali mercati non problematici comprendono:
- i mercati in cui l'indice Hirschmann-Herfindahl (HHI) dopo l'operazione è inferiore a 1 000; secondo gli orientamenti sulle fusioni orizzontali, tali mercati non richiedono di norma un'analisi approfondita;
  - i mercati in cui l'indice HHI dopo l'operazione è compreso tra 1 000 e 2 000 e il delta è inferiore a 250, a condizione che la quota combinata delle parti sia inferiore al 50 % o
  - i mercati in cui l'indice HHI dopo l'operazione è superiore a 2 000 e il delta è inferiore a 150, a condizione che la quota combinata delle parti sia inferiore al 50 %.
- (21) Il secondo insieme di criteri permette di individuare i mercati in cui è improbabile che sorgano problemi di concorrenza in quanto la quota di mercato congiunta delle parti è modesta (inferiore al 30 %) e sono presenti almeno tre concorrenti significativi.

- (22) Gli altri mercati sono stati considerati non problematici dalla Commissione sulla base di una valutazione che ha preso in considerazione il livello delle quote di mercato, il grado di intensità della concorrenza tra i prodotti delle parti (in base ai principi attivi e alla fissazione dei prezzi), la presenza di altri operatori del settore dei prodotti generici e l'assenza di prodotti in fase precoce di sviluppo nel portafoglio delle parti.

*Sovrapposizioni orizzontali nei mercati dei prodotti per la protezione delle colture: mercati che sollevano problemi di concorrenza*

- (23) Sulla base di una valutazione sotto il profilo della concorrenza che ha tenuto conto del livello delle quote di mercato, dell'intensità della concorrenza tra i prodotti delle parti, dell'assenza di prodotti in fase precoce di sviluppo nel portafoglio delle parti e della mancanza di concorrenti del settore dei prodotti generici, eccezion fatta per Adama, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione avrebbe rappresentato un ostacolo significativo all'esercizio effettivo della concorrenza in 115 mercati dei prodotti per la protezione delle colture per sette differenti categorie di colture.

- (24) I mercati nei quali la Commissione ha rinvenuto ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva sono i seguenti:
- 20 mercati dei fungicidi per cereali, frutta, colza, barbabietola da zucchero e ortaggi in cui le parti offrono una gamma di prodotti contro la necrosi fogliare localizzata, la ruggine, il fusarium, le muffe, l'oidio e gli oomiceti che colpiscono tali colture;
  - 22 mercati degli erbicidi selettivi per cereali, mais, semi di girasole e ortaggi in cui le parti offrono una gamma di prodotti contro le dicotiledoni (post-emergenza), graminicidi (pre- e post-emergenza) ed erbicidi selettivi ad ampio spettro (pre- e post-emergenza) per tali colture;
  - 46 mercati degli insetticidi per cereali, mais, frutta, colza e ortaggi in cui le parti offrono un notevole portafoglio di prodotti ad ampio spettro (insetticidi fogliari e geoinsetticidi) e di prodotti contro gli insetti masticatori (insetticidi fogliari) e contro gli insetti succhiatori (insetticidi fogliari);
  - 22 mercati dei regolatori della crescita delle piante per i cereali, compresi l'orzo, il grano e altri cereali;
  - 5 mercati dei prodotti per il trattamento delle sementi per i cereali, compresi l'orzo, il grano e altri cereali.

*Sovrapposizioni orizzontali nel mercato dei principi attivi commerciali*

- (25) L'operazione comporta sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti nel mercato dei principi attivi commerciali, ovvero sia il mercato della vendita dei principi attivi ad altre imprese operanti nel mercato a valle della fornitura di prodotti per la protezione delle colture.
- (26) La Commissione ha constatato che la concentrazione non era tale da rafforzare in misura significativa la posizione delle parti sui mercati dei principi attivi commerciali o da alterare in misura sostanziale l'attuale struttura del mercato. Il mercato dei principi attivi commerciali è caratterizzato da un certo grado di capacità inutilizzata ed esistono fornitori alternativi alle parti, in particolare in Asia e in Cina.

## 2. Effetti verticali

*Preclusione del mercato attraverso pratiche di vendita aggregata*

- (27) La Commissione ha inoltre valutato la capacità e la volontà delle parti di precludere ai concorrenti l'accesso ai canali di distribuzione a valle attraverso l'attuazione di strategie di vendite aggregate, concludendo che l'operazione non avrebbe inciso in misura significativa sulla capacità e la volontà delle parti e degli altri soggetti impegnati nella ricerca e sviluppo di attuare strategie di vendite aggregate.

*Altri effetti di preclusione del mercato*

- (28) Alcuni operatori del mercato hanno espresso il timore che l'operazione potesse rendere più difficile per i piccoli operatori agrochimici del settore dei prodotti generici mantenere e rinnovare le registrazioni dei principi attivi e dei prodotti nel SEE.
- (29) A questo proposito, la Commissione ritiene che tali timori non siano, in larga misura, specificamente legati alla concentrazione in oggetto, in quanto le difficoltà che i piccoli operatori del settore dei prodotti generici possono incontrare per mantenere e rinnovare le autorizzazioni e le registrazioni dei principi attivi e dei prodotti nel SEE derivano principalmente dall'attuale quadro normativo, che incoraggia le imprese agrochimiche a collaborare, ma non concede il diritto di accedere ai dati esistenti e ai gruppi di lavoro che sono necessari a tal fine.

*Relazione verticale tra principi attivi commerciali e prodotti per la protezione delle colture*

- (30) La Commissione ha esaminato se, per effetto dell'operazione, l'entità risultante dalla concentrazione non si trovasse dotata della capacità di limitare l'accesso alle materie prime e alle sostanze intermedie, a scapito dei concorrenti a valle di Syngenta attivi sui mercati dei prodotti per la protezione delle colture.
- (31) Per quanto riguarda i principi attivi forniti da entrambe le parti, è improbabile, come stabilito in precedenza, che l'operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva. I principi attivi forniti da ChemChina o Syngenta sono oggetto delle misure correttive (cfr. di seguito) oppure esiste per essi un numero sufficiente di fornitori alternativi. Lo stesso vale anche per le materie prime.
- (32) La Commissione ha inoltre esaminato se, per effetto dell'operazione, l'entità risultante dalla concentrazione non avesse la capacità di limitare l'accesso al mercato dei prodotti per la protezione delle colture a valle riducendo gli acquisti dei principi attivi presso i propri concorrenti a monte. La Commissione ha constatato che l'entità risultante dalla concentrazione non riuscirebbe ad attuare una strategia di preclusione dei clienti per quanto riguarda i principi attivi. Lo stesso vale anche per le materie prime.

## 3. Misure correttive

- (33) Per affrontare i sopra menzionati problemi di concorrenza, le parti ha presentato i seguenti impegni.
- (34) Al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato interno per quanto riguarda i mercati dei prodotti per la protezione delle colture nei quali la Commissione ritiene che si possano venire a creare problemi di concorrenza, il 9 e il 10 gennaio 2017 le parti hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni (gli impegni iniziali). In merito a tali impegni, la Commissione ha effettuato un test di mercato che ha evidenziato che gli impegni iniziali non erano tali da fugare completamente i timori sollevati dall'operazione. In risposta alle questioni sollevate dal test di mercato, il 27 gennaio 2017 le parti hanno presentato una serie definitiva di impegni (gli impegni definitivi).
- (35) Gli impegni definitivi presentati dalle parti consistono essenzialmente nella cessione ad un unico acquirente o a più acquirenti di una parte significativa degli attivi di Adama e di alcuni attivi di Syngenta relativi alla protezione delle colture (l'attività in dismissione). Gli impegni comprendevano:
- le registrazioni che la parte che procede alla cessione (Adama o Syngenta) possiede in ciascuno Stato membro del SEE relative a 48 prodotti formulati per la protezione delle colture attualmente venduti sul mercato (portafoglio 1)<sup>(1)</sup>;
  - le registrazioni che la parte che procede alla cessione possiede in ciascuno Stato membro del SEE relative ai 6 prodotti in fase precoce di sviluppo di cui alla tabella 2 relativa alle misure correttive (portafoglio 2);
  - le registrazioni che la parte che procede alla cessione possiede in ciascuno Stato membro del SEE relative a 21 prodotti formulati per i quali, secondo le parti, tra il 2017 e il 2023 potrebbe venir meno l'approvazione regolamentare (portafoglio 3);
  - tutti i diritti di proprietà intellettuale registrati, compresi i marchi di fabbrica e i nomi commerciali, principalmente utilizzati dall'attività in dismissione all'interno del SEE o il libero accesso ad essi;
  - il know-how utilizzato dall'attività in dismissione;
  - i contratti con fornitori terzi per la fabbricazione e la vendita dei prodotti dell'attività in dismissione, se del caso;

<sup>(1)</sup> Per gli impegni a) e c), la cessione comprende la licenza irrevocabile, esclusiva, trasferibile ed esente da royalty per ottenere l'accesso e l'uso di tutti i dati relativi alle registrazioni dei principi attivi e dei prodotti formulati necessari per confermare e mantenere tali registrazioni nel SEE.

- a scelta dell'acquirente, l'attività in dismissione può anche includere, unicamente per la vendita nel SEE e per un periodo massimo di [...] dopo la chiusura, i) accordi di produzione o di fornitura per conto terzi per i prodotti dell'attività in dismissione ai rispettivi costi di produzione delle parti, se i prodotti sono fabbricati dalle parti o ii) l'impegno delle parti ad adoperarsi per quanto possibile a fornire i prodotti dell'attività in dismissione tramite accordi di fornitura back-to-back con terzi al prezzo all'ingrosso pagato dalle parti, se i prodotti sono forniti all'attività in dismissione da parte di fornitori terzi;
  - a scelta dell'acquirente, i membri del personale che sono ragionevolmente ritenuti necessari per mantenere l'efficienza economico-finanziaria, la commerciabilità e la competitività dell'attività in dismissione;
  - la licenza irrevocabile, trasferibile ed esente da royalty per ottenere l'accesso e l'uso dei dati di registrazione relativi ai principi attivi secondari utilizzati nelle miscele dell'attività in dismissione;
  - l'elenco dei clienti del SEE e altre informazioni archiviate;
  - gli inventari e le modalità di fornitura dei servizi di transizione per una durata di [...] (che può essere ulteriormente prorogata di [...]);
  - un «diritto di accesso» in virtù del quale l'acquirente potrà partecipare al gruppo di lavoro in cui sono coinvolte le parti per il prossimo ciclo di registrazione dei prodotti ceduti, al fine di condividere i costi e di evitare la duplicazione degli studi e degli esperimenti.
- (36) Le parti commercializzeranno i tre portafogli di prodotti come attività unica, ma essi possono anche essere venduti singolarmente a diversi acquirenti, o in parti e combinazioni diverse ad acquirenti distinti, a condizione che vengano venduti tutti i prodotti provenienti di tutti i portafogli e che la vendita a più acquirenti non abbia alcuna incidenza sulla redditività e la competitività dell'attività in dismissione.
- (37) La Commissione ha concluso che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare qualsiasi ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nei mercati dei prodotti per la protezione delle colture rispetto ai quali sono state sollevate riserve sotto il profilo della concorrenza.

#### IV. CONCLUSIONE

- (38) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (39) Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

**Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica slovacca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali**

(2017/C 186/08)

Il 9 giugno 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017)3868 della Commissione relativa alla notifica, da parte della Repubblica slovacca, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> relativa alle emissioni industriali.

Il documento è disponibile su internet al seguente indirizzo: <https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee>

---

<sup>(1)</sup> GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

## Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group)

## Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 186/09)

1. In data 2 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(1)</sup>. Con tale operazione il sig. Clemens Tönnies e il nipote Robert Tönnies (persone fisiche) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Zur Mühlen ApS & Co KG («Zur Mühlen Group», Germania) e Zur Mühlen Holding III GmbH (precedentemente operanti come Asset Verwaltungs GmbH), Heinrich Nölke GmbH & Co KG, Döllinghareico GmbH & Co KG e Emslandhaus Fleischwaren GmbH (denominati collettivamente «Asset Group», Germania). Clemens e Robert Tönnies controllano già congiuntamente Tönnies Holding GmbH & Co. KG, Tönnies Holding-Unternehmensbeteiligung GmbH, Weidemark Fleischwaren Beteiligungsgesellschaft mbH, Tönnies Grundbesitz GmbH & Co. KG e Tönnies Russland Agrar GmbH nonché le loro controllate (denominate collettivamente «Tönnies Group», Germania).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Clemens e Robert Tönnies controllano congiuntamente Tönnies Group, che opera nel settore della macellazione di suini e bovini (nonché del successivo taglio e disossamento delle carni), la vendita di carni fresche, la lavorazione di carni e il riutilizzo di rifiuti dei macelli e fornisce servizi logistici correlati. Tönnies Group gestisce macelli in Germania, Danimarca e in Polonia. Anche se le attività di macellazione a monte rappresentano la parte principale delle sue attività, Tönnies ha impianti di trasformazione della carne anche in Germania, Regno Unito, Danimarca, Francia e Polonia,
- attualmente Clemens Tönnies controlla in maniera esclusiva Zur Mühlen Group, che opera nel settore di trasformazione delle carni e gestisce impianti di trasformazione delle carni in Germania e in Polonia. La sua offerta di prodotti comprende un gran numero di prodotti trasformati a base di carne, principalmente carne suina ma anche prodotti a base di carni bovine e di pollame,
- Clemens Tönnies controlla inoltre in maniera esclusiva o in parte, congiuntamente con il figlio Maximilian Tönnies, Asset Group, che opera anch'esso nel settore dei prodotti trasformati a base di carne. Gestiscono impianti di trasformazione della carne in Germania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio<sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.



Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8510 — Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2017/C 186/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

DOCUMENTO UNICO

«OSSOLANO»

N. UE: PDO-IT-02093 – 24.11.2015

DOP (X) IGP ( )

**1. Denominazione (denominazioni)**

«Ossolano»

**2. Stato membro o paese terzo**

Italia

**3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare****3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.3 Formaggi

**3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1**

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) «Ossolano» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il formaggio DOP «Ossolano» può portare la menzione aggiuntiva d'Alpe.

Il formaggio DOP «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche di forma e dimensioni:

- forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane,
- peso da 6,0 a 7,0 kg; da 5,0 a 6,0 kg per la menzione d'Alpe,
- altezza dello scalzo da 6,0 a 9,0 cm; diametro da 29,0 a 32,0 cm.

Il formaggio DOP «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche:

- crosta: liscia, regolare, di colore paglierino, tendente a diventare più intenso con l'avanzare della stagionatura,
- pasta: consistente, elastica, con occhiatura irregolare di piccole dimensioni; colore variabile dal leggermente paglierino al paglierino carico, fino al giallo intenso,
- sapore: aroma caratteristico, armonico e delicato, legato alle varietà stagionali della flora, risultando più intenso e fragrante con l'invecchiamento.

Il formaggio DOP «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche compositive:

- grasso sulla sostanza secca minimo 40 %

Il formaggio DOP «Ossolano» ha un periodo minimo di stagionatura di 60 (sessanta) giorni computando la data dall'inizio della lavorazione del latte.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Il peso e le dimensioni di cui sopra si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Il formaggio DOP «Ossolano» d'Alpe è ottenuto da latte prodotto e caseificato in alpeggi ubicati nel territorio delimitato, ad altitudini non inferiori a 1 400 metri s.l.m.

### 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il formaggio DOP «Ossolano» e «Ossolano» d'Alpe è ottenuto esclusivamente da latte intero di vacca delle razze: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa e loro meticci.

Il formaggio DOP «Ossolano» è ottenuto con latte intero di vacca derivante da due sino a quattro mungiture successive, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il formaggio DOP «Ossolano» d'Alpe è ottenuto esclusivamente da latte intero di vacca derivante da una sino a due mungiture successive, nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

La razione alimentare del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio DOP «Ossolano» è costituita da erba e/o foraggi, ottenuti nella zona delimitata, in percentuale pari almeno al 60 % della sostanza secca totale annua; concentrati di cereali e leguminose e sottoprodotti della loro lavorazione, utilizzati a completamento della razione, non devono superare il 40 % della sostanza secca totale annua.

Nel caso del formaggio DOP «Ossolano» d'Alpe la razione del bestiame, per il periodo di produzione interessato, è costituita da erba e/o foraggi ottenuti da superfici a pascolo ubicate nel territorio delimitato, per almeno il 90 % della sostanza secca totale; concentrati di cereali e leguminose e sottoprodotti della loro lavorazione, utilizzati a completamento della razione, non devono superare il 10 % della sostanza secca totale.

In entrambi i casi è consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti ammessi dalla legge.

Le percentuali sopra riportate sono precauzionali, considerando che la produzione dell'Ossolano avviene in area interamente montana dove, in alcune annate, la produzione di foraggio essiccato può essere particolarmente difficile e dove la produzione di alimenti concentrati non è realizzabile.

Il pascolo, pur non essendo obbligatorio, è regolarmente praticato nei prati di fondovalle nel periodo compreso tra aprile e ottobre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Per l'Ossolano d'Alpe il pascolamento è obbligatorio nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

### 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione: allevamento, mungitura, caseificazione stagionatura devono avvenire nella zona geografica delimitata.

### 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il formaggio DOP «Ossolano» è immesso al consumo in forma intera o porzionata.

La forma intera è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, previa identificazione con:

- scalzo avente impresso la scritta Ossolano,
- etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma,
- marchiatura a fuoco sullo scalzo.

La forma porzionata è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, a condizione che sia possibile identificare:

- porzione di scalzo avente impresso parte della scritta Ossolano,
- porzione di etichetta cartacea,
- denominazione d'origine protetta «Ossolano» sulla etichetta adesiva e/o sul film prestampato messo sulla confezione dal porzionatore autorizzato.

Le attività di porzionatura devono avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni sanitarie di legge e previo inserimento nel sistema dei controlli della struttura di controllo autorizzata. Tali attività sono permesse anche al di fuori dell'area delimitata per la DOP; in tal caso le attività di controllo possono essere effettuate dall'organismo di controllo autorizzato o da altro organismo di controllo in virtù di una delega rilasciata dall'organismo di controllo medesimo.

Le forme di formaggio DOP «Ossolano» e «Ossolano» d'Alpe che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine ecc.), rendendo invisibile la marchiatura di origine, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione, così come definita al punto 4, al fine di garantirne la rintracciabilità.

### 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Tutte le forme di formaggio sono identificate mediante l'apposizione della fascera marchiante durante il processo produttivo e con etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma e l'applicazione del marchio a fuoco, non prima del termine minimo di stagionatura. Il formaggio DOP «Ossolano» riporta la menzione aggiuntiva d'Alpe solamente sull'etichetta cartacea.

La fascera marchiante per DOP «Ossolano», imprime a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura e contiene: la denominazione «Ossolano», numero identificativo del caseificio, lo spazio per il marchio a fuoco

L'etichetta è costituita da tre parti principali:

- anello esterno contenente le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il riferimento agli ingredienti, l'indicazione della ragione sociale del produttore,
- il corpo centrale dell'etichetta contenente il logo costitutivo della denominazione, presente al centro dell'etichetta e ripetuto a raggiera in dimensioni proporzionali alla precedente, il simbolo grafico comunitario. Per le produzioni d'alpeggio l'indicazione *d'Alpe*,
- l'ovale posto in basso sull'etichetta contenente la personalizzazione del produttore, stagionatore, porzionatore, confezionatore.



Le etichette sono identificate:

per la DOP «Ossolano» da una etichetta di colore verde pieno che sfuma al centro e ai lati in verde chiaro



per la DOP «Ossolano» d'Alpe da una etichetta di colore marrone pieno che sfuma al centro e ai lati in marrone chiaro, recante la menzione d'Alpe posta a semicerchio sopra il vertice del logo costitutivo centrale.



## 4. Delimitazione concisa della zona geografica

Il territorio delimitato è identificato dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Tocco, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

Il formaggio DOP «Ossolano» d'Alpe è ottenuto da latte prodotto e caseificato in alpeggi ubicati nel medesimo territorio delimitato, ad altitudini non inferiori a 1 400 metri s.l.m.

## 5. Legame con la zona geografica

Il territorio all'estremo nord della Regione Piemonte, sito tra Canton Vallese e Canton Ticino, tra Alpi Pennine e Alpi Lepontine è denominato Val d'Ossola. Corre da nord a sud per 70 km con una larghezza massima di circa 35; confina a sud con il Lago Maggiore da cui in pochi chilometri si giunge ai 4 600 metri sul livello del mare del gruppo Monte Rosa e di altre numerose vette che superano i 3 200 metri di altitudine.

Il territorio delimitato è identificato da orografia complessa ed irregolare che determina un'estrema frammentazione in piccole aziende agricole che conducono da 10 a massimo 70 capi in lattazione con piccoli caseifici agricoli sociali di riferimento per la trasformazione e la stagionatura.

L'intero territorio di produzione del formaggio DOP «Ossolano» è interamente montano, con forti pendenze, ed è il risultato di fenomeni pedogenetici che hanno condotto alla formazione di suoli caratterizzati da scarsa presenza di ossigeno, bassa permeabilità e pH acido. Il territorio presenta condizioni climatiche caratterizzate da piovosità elevata e costante (rispetto alla media nazionale e regionale); tale elemento, abbinato alle particolari temperature locali, con temperature medie più basse rispetto alle zone limitrofe, consente da un lato la crescita di caratteristiche essenze prative e, dall'altro, il mantenimento di microclimi idonei alla stagionatura del formaggio.

Il formaggio DOP «Ossolano» ha caratteristiche di unicità legate all'ambiente di produzione e alle tradizioni zootecnica e casearia che si manifestano anche sotto l'aspetto paesaggistico, per esempio nei prati e pascoli sia d'alpeggio che di fondovalle, caratterizzate da estrema biodiversità, presenti sui versanti dell'intero territorio.

L'alimentazione degli animali, in particolare la componente foraggera della razione, influisce sulle caratteristiche del latte ottenuto e, di conseguenza su quelle del formaggio prodotto (ben noti sono, ad esempio, gli aromi trasmessi al latte prima e al formaggio poi dalla specie *Ligusticum mutellina*, conosciuta comunemente in zona come «erba mottolina»).

Il formaggio Ossolano è espressione del «saper fare» collettivo degli agricoltori ossolani, risultato di un percorso condiviso di qualificazione.

Il legame del prodotto con la storia e le tradizioni locali ha origine dai rapporti intercorsi tra le popolazioni originarie del luogo e quella dei Walser, che nei secoli giunsero dalla vicina Svizzera e si stabilirono nei territori ossolani, tanto da diventare una delle tre minoranze etniche del Piemonte (oltre ai Francoprovenzali e ai Valdesi).

La popolazione Walser insediatasi nei territori montani ossolani ha sviluppato una tecnica casearia propria, in dipendenza anche delle particolari condizioni climatiche (precipitazioni abbondanti e temperature mai eccessivamente elevate), che prevede l'inserimento, nel processo produttivo, della fase di «semicottura», operazione necessaria per permettere un migliore spurgo del siero.

Tale operazione, in abbinamento alla pressatura, caratterizza la produzione del formaggio DOP «Ossolano»; essa favorisce infatti la selezione di una microflora lattica specifica che condiziona fortemente le successive fasi di maturazione in caseificio e di affinamento nei locali di stagionatura.

Semicottura, pressatura e conseguente selezione della microflora procasaria autoctona, conferiscono al formaggio la tipica occhiatura irregolare e di piccole dimensioni (inferiori al chicco di riso) oltre alla caratteristica consistenza della pasta, compatta ed elastica; tali elementi differenziano il formaggio «DOP Ossolano» dalle altre produzioni casearie piemontesi di pezzatura simile, che presentano una pasta mediamente più morbida e un'occhiatura minuta, uniforme e diffusa.

Il colore della pasta è giallo, variabile dal giallo tenue al paglierino; la colorazione più intensa si collega strettamente alla componente foraggera dell'alimentazione degli animali tipica del periodo primaverile ed estivo nonché alla stagionatura del formaggio, specie se continuata in ambienti naturali.

Fondamentale inoltre per l'ottenimento del caratteristico profilo sensoriale del formaggio DOP «Ossolano» è la fase di stagionatura, durante la quale le condizioni ambientali di temperatura e umidità favoriscono l'attività della microflora batterica selezionatasi nelle precedenti fasi del processo di caseificazione, concorrendo così a definire il profumo ed il gusto tipici di questo formaggio.

Il profumo è delicato ma intenso, con note floreali che sfumano in sentori di frutta secca quali noci e nocciole, tipiche dell'arco alpino, rinfancato dal diacetile che si percepirà con nettezza e che lo rende persistente.

Il gusto è da subito evoluto, in linea con i profili aromatici tendenzialmente sapidi; esso è pieno, con prevalenza del diacetile che lo caratterizza a lungo, fino a concludere con note di frutta matura e secca, vaniglia e rosa canina o ancora fiori dei pascoli alpini quali il botton d'oro o piccoli frutti selvatici come uva spina e ribes giallo.

Una masticazione adeguata, unita al riscaldamento in bocca, esalta questi profili gusto-olfattivi permettendo alla pasta, consistente ed elastica, di sciogliersi con gradualità e di far uscire tutta la vasta gamma aromatica del formaggio, in specie i gusti tendenti allo speziato.

#### **Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), cliccando su «Prodotti DOP e IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP, IGP e STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**